



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

AZIONE IV.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE” E AZIONE IV.5 “DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN”

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di Borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVII ciclo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV “Istruzione e Ricerca per il Recupero” Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”.
2. Le borse selezionate dai singoli soggetti attraverso l'Avviso pubblicato in attuazione del DM di assegnazione delle risorse dovranno:
 - a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 (“Azione IV.4 “Dottorati su tematiche dell'Innovazione” e “Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”);
 - b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
 - c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
 - d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
 - e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi (facoltativo);
 - f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
 - g) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
 - h) favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
 - i) garantire il rispetto delle priorità orizzontali (clima, transizione digitale, biodiversità, parità tra donne e uomini).

Articolo 2

Termini del finanziamento

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A per la selezione e assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell'innovazione e su tematiche Green dovranno garantire, per ogni borsa aggiuntiva (pena decadenza del relativo finanziamento assentito), procedure di selezione dei dottorandi che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari, ed il completamento di tutte le attività progettuali nei tempi previsti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché del presente disciplinare.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

2. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti selezionati e finanziati, in attuazione del DM di assegnazione risorse, ogni soggetto opererà in piena autonomia, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
3. Le attività connesse con la realizzazione del percorso di dottorato dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa. Non sono computati i periodi di sospensione previsti per legge. Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di Fondo Sociale Europeo, saranno ammesse le spese rendicontate associate alle attività, svolte fino al 31 dicembre 2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa del PON R&I.
Le borse di dottorato dovranno essere assegnate entro il 2021 per ricevere il finanziamento di almeno due delle tre annualità previste. Unitamente alle disponibilità finanziarie garantite attraverso lo strumento React-EU per il PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, le risorse necessarie al completamento delle suddette attività per l'anno 2024 dovranno essere a carico degli atenei che ne dovranno, pertanto, garantire il cofinanziamento.
4. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).
5. Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, a partire dal 1° luglio 2022, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.669,69 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.504,54 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.337,57 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.506,35 euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche il budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, di cui all'art. 9, comma 4 del dm 226/2021 (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta).

Articolo 3

Obblighi dei soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A, in ogni fase della procedura, sono tenuti a garantire modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, e parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. I soggetti in parola, dopo l'avvenuta assegnazione delle borse a tema vincolato a seguito di specifica procedura di selezione ai sensi dell'art. 3 del presente Decreto, di cui il Disciplinare è parte integrante e sostanziale, devono inserire, nella apposita piattaforma on line (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), per ogni borsa aggiuntiva, i seguenti documenti:
 - a) il bando di attivazione della selezione in attuazione del presente DM;
 - b) gli atti di selezione di ciascun dottorando beneficiario della borsa a tema vincolato (progetto di ricerca candidato dal dottorando sui temi vincolati, i verbali, la documentazione relativa ad eventuali scorrimenti di graduatoria, Decreto Rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria) per ciascuno dottorando;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- c) i provvedimenti di assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PON R&I 2014- 2020;
 - d) la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti relativi alla borsa;
 - e) numeri mesi da svolgere in Università/sede; numeri mesi da svolgere in impresa e denominazione impresa; numeri mesi da svolgere all'estero (facoltativo) e denominazione eventuale soggetto estero (università/centro di ricerca/impresa); quantificazione del valore della borsa sulla base dell'UCS di cui all'art 2; quantificazione del rateo borsa finanziato dal PON R&I 2014–2020 e del rateo borsa relativo al periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 a carico del bilancio dei singoli soggetti;
 - f) la delibera dell'organo accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di amministrazione - di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato, di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 del DM e di impegno, a valere del risorse del proprio Bilancio, ai fini della copertura dell'importo complessivo delle borse assegnate relativo al periodo successivo al 31 dicembre 2023;
 - g) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal MUR.
3. È fatto obbligo per i soggetti in parola di inserire nell'apposita piattaforma on line, per ogni borsa aggiuntiva a valere sul PON R&I 2014-2020, la dichiarazione del destinatario con cui, accettando la borsa:
- a. si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa e all'estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo minimo in impresa comporterà la revoca della borsa di studio;
 - b. attesti di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
 - c. attesti di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per l'anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l'ultimo anno di corso;
 - d. attesti di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
4. Ogni soggetto destinatario delle risorse di cui alla tabella A non potrà apportare autonomamente ai progetti selezionati variazioni sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi.
5. Tutte le modifiche tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione ANVUR, che sarà attivata dal MUR all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso PEC all'indirizzo pon.ricerca@pec.mur.gov.it, che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da parte del Coordinatore del corso di dottorato. Con apposito successivo provvedimento, il MUR informerà il Coordinatore dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alle seguenti scadenze annuali:
- Anno 2022
 - I rendicontazione: 30/04/2022
 - II rendicontazione: 30/06/2022
 - III rendicontazione: 31/10/2022



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



REACT EU

Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- Anno 2023

IV rendicontazione: 30/04/2023

V rendicontazione: 30/06/2023

VI rendicontazione: 31/10/2023

- Anno 2024

VII rendicontazione: 29/02/2024

VIII rendicontazione a chiusura progetto.

Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma on line <http://dottorati.miur.it> e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun dottorando dovrà produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il periodo di riferimento.

7. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà inoltre trasmettere annualmente, sempre per via telematica mediante la piattaforma on line dedicata all'avviso, fatta eccezione per l'ultima annualità, la seguente documentazione:
 - a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MUR;
 - b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività annuale svolta dal dottorando e l'eventuale ammissione all'anno successivo;
8. In riferimento all'ultima annualità, al termine dei 36 mesi, computati a partire dalla data di avvio della borsa di dottorato, il Coordinatore del corso di dottorato dovrà trasmettere, esclusivamente per via telematica sulla piattaforma on line dedicata all'avviso, la seguente documentazione:
 1. **entro e non oltre il 15 febbraio 2025:**
 - a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MUR;
 - b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività complessivamente svolta dal dottorato e attestante la conclusione del percorso di dottorato;
 2. **entro e non oltre il 31 luglio 2025:**
 - a) il Verbale del collegio dei Docenti con esplicita ammissione all'esame finale;
 - b) ove presente, la copia della tesi finale di dottorando, contenente evidenza del sostegno finanziario ricevuto dal programma PON REACT-EU;
 - c) ove presente, il verbale della Commissione dell'esame finale.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa analogamente per le borse che hanno usufruito di un periodo di sospensione e/o avvio con ritardo delle attività di progetto, secondo quanto sancito dalla Circolare ministeriale prot. MUR 14039 del 09 agosto 2022

9. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Autorità di Gestione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 125 paragrafo 2, lett. d) e all'art. 110 e ss. del Reg. (UE) n.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



REACT EU

**Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV**

1303/2013 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 480/2014, alle norme nazionali in materia di monitoraggio e sorveglianza del Programma, sovrintende al monitoraggio del PON e acquisisce informazioni sull'avanzamento degli interventi. Ciascun soggetto beneficiario delle risorse è tenuto conseguentemente ad alimentare con la cadenza periodica di cui all'art.3, comma 6, il sistema informativo del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 con dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi fino alla conclusione degli stessi e al conseguimento del titolo in relazione a ciascun destinatario di borsa di dottorato.

**Articolo 4
Revoche**

1. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
 - a. mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti;
 - b. interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
 - c. mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'Avviso e al Disciplinare di attuazione;
 - d. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR, come riportato all'articolo 3, comma 5;
 - e. mancato rispetto delle leggi nazionali e/o comunitarie, ivi comprese le norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari";
 - f. per le borse aggiuntive a valere PON R&I 2014- 2020 sul mancato svolgimento al completamento del percorso di dottorato (durata triennale) del periodo minimo di studio e ricerca in impresa;
 - g. esito negativo delle verifiche successive effettuate dall'Anvur ai sensi dell'art. 5 del DM per ciascuna borsa assegnata per mancanza della coerenza e della rispondenza alle aree tematiche vincolate di cui dell'innovazione e Green, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di mancata ammissione all'esame finale da parte del Collegio dei Docenti si procederà con revoca parziale, analogamente nell'eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione all'annualità valutata negativamente o all'annualità in corso all'atto della rinuncia.
3. Nel caso in cui l'Università beneficiaria del finanziamento non provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione delle somme revocate, è fatta salva la possibilità, per il MUR, di procedere al recupero mediante compensazione di somme destinate all'Università anche su altri capitoli di spesa del bilancio MUR.

**Articolo 5
Modalità di erogazione del finanziamento**

1. I pagamenti in favore dei soggetti beneficiari sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a. un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente Disciplinare;
 - b. ulteriori erogazioni, salvo il predetto anticipo, saranno disposte al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ciascuna annualità in relazione alla rendicontazione delle attività svolte e al perfezionamento dei relativi controlli di competenza del MUR, con le modalità e i tempi previsti dal precedente art. 3, comma 6;
 - c. l'ultima tranche, relativa alle attività svolte nel bimestre novembre – dicembre 2023, verrà erogata a seguito della rendicontazione delle attività da effettuarsi il 29 febbraio 2024 e del perfezionamento dei relativi controlli



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

di competenza del MUR.

2. A seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, il MUR effettuerà la verifica finale, ricalcolando il contributo effettivamente spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi all'estero, qualora previsto, o in impresa, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote già erogate in eccesso, ovvero ancora alla revoca parziale del terzo anno in caso di mancata ammissione all'esame finale da parte del Collegio Docenti. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DM di assegnazione risorse.
3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MUR.
4. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.
5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

Articolo 6
Controlli e ispezioni

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
2. Ogni soggetto è tenuto a garantire al MUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell'Università, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Università è tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.
3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento di borse aggiuntive, il MUR procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero delle somme già accreditate.